

Bruxelles, 17 marzo 2026  
(OR. en)

7437/26

COH 52

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	6996/26
Oggetto:	Relazione speciale n. 22/2025 della Corte dei conti europea dal titolo "Rettifiche finanziarie nella politica di coesione – Il quadro normativo è complesso e finora la Commissione ha adottato una sola decisione" - Conclusioni del Consiglio (17 marzo 2026)

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 22/2025 della Corte dei conti europea dal titolo "Rettifiche finanziarie nella politica di coesione – Il quadro normativo è complesso e finora la Commissione ha adottato una sola decisione", approvate dal Consiglio (Affari generali) nella sua 4164<sup>a</sup> sessione tenutasi il 17 marzo 2026.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**

**sulla relazione speciale n. 22/2025 della Corte dei conti europea dal titolo**

**"Rettifiche finanziarie nella politica di coesione – Il quadro normativo è complesso e finora la Commissione ha adottato una sola decisione"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 22/2025 della Corte dei conti europea (la "Corte") e le risposte della Commissione europea (la "Commissione") al riguardo;
2. SOTTOLINEA l'importanza di una sana gestione finanziaria nell'attuazione dei fondi dell'UE e, di conseguenza, dell'applicazione di rettifiche finanziarie ove necessario per tutelare il bilancio dell'UE dalle irregolarità;
3. OSSERVA che, in regime di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione europea sono congiuntamente responsabili della tutela del bilancio dell'Unione e che le rettifiche finanziarie sono previste dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 recanti disposizioni comuni, applicabili rispettivamente al periodo 2014-2020 e al periodo 2021-2027, al fine di escludere le spese irregolari dal finanziamento dell'UE;
4. OSSERVA che l'audit della Corte ha valutato l'adeguatezza del quadro normativo per il precedente e l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) (2014-2020 e 2021-2027), l'uso appropriato del quadro normativo da parte della Commissione per applicare le rettifiche finanziarie, nonché il sistema messo in atto dalla Commissione concernente la rendicontazione sull'attuazione delle rettifiche finanziarie;

5. PRENDE ATTO delle constatazioni contenute nella relazione, in particolare di quanto segue:
- il quadro giuridico conferisce alla Commissione un potere discrezionale sia per quanto riguarda il momento in cui avviare la procedura di rettifica finanziaria sia per quanto riguarda la durata massima della stessa;
  - in alcuni casi la Commissione ha proposto rettifiche forfettarie sistemiche che includevano singoli errori rilevati che avrebbero dovuto essere quantificati separatamente;
  - la Commissione non ha avviato in tutti i casi procedure di rettifica finanziaria celermente dopo l'approvazione della relazione finale di audit, a causa del fatto che le osservazioni contenute nelle relazioni finali di audit non erano sufficientemente motivate e non sempre stabilivano una posizione definitiva;
  - alcune rettifiche finanziarie inizialmente proposte dalla Commissione sono state successivamente ridotte senza l'apporto di una sufficiente giustificazione;
  - gli orientamenti e i criteri della Commissione per la valutazione dei requisiti chiave e per la valutazione dell'esistenza di gravi carenze non sono sufficientemente chiari e sono spesso applicati in modo non uniforme;
  - le rettifiche future stimate non riflettono la capacità della Commissione di individuare e correggere gli errori nella spesa per la coesione, la Commissione non indica l'importo totale delle rettifiche e gli importi comunicati non sono sufficientemente attendibili;
  - gli Stati membri hanno applicato rettifiche finanziarie sostanziali a seguito dei propri audit, degli audit della Commissione e della Corte e delle indagini dell'OLAF;
6. PRENDE ATTO del parere espresso dalla Commissione nelle sue risposte ai commenti, alle osservazioni e alle raccomandazioni contenuti nella relazione della Corte, in particolare di quanto segue:
- l'applicazione di rettifiche finanziarie mira a tutelare il bilancio dell'Unione escludendo le spese irregolari, e non a penalizzare gli Stati membri, l'attuazione delle politiche e i programmi nei casi in cui vengano rilevate debolezze o irregolarità nei sistemi, bensì a collaborare strettamente in regime di gestione concorrente per migliorare i sistemi e ripristinare una situazione in cui il bilancio dell'Unione sia tutelato;
  - la mera possibilità, nel quadro normativo, di attuare rettifiche finanziarie nette obbligatorie da cui derivi una perdita di assegnazioni ha avuto un effetto deterrente

significativo e ha contribuito a rafforzare la capacità di accertamento e rettifica negli Stati membri rispetto ai periodi precedenti;

- sostanzialmente, i miglioramenti nei sistemi di gestione e di controllo non sono applicati o attuati mediante procedure di rettifica finanziaria, bensì nell'ambito di altri strumenti giuridici, principalmente interruzioni immediate dei termini di pagamento, con tanto di provvedimenti correttivi necessari, e sospensioni dei pagamenti non appena sia rilevata una grave carenza o un'irregolarità;
- il bilancio dell'Unione è tutelato indipendentemente dal fatto che le rettifiche finanziarie siano attuate dalla Commissione o dagli Stati membri, o che comportino o meno una riduzione del contributo dell'UE, in quanto le spese irregolari sono escluse dai pagamenti dell'UE e pertanto dal bilancio dell'Unione;

7. RICONOSCE che la valutazione della Corte presenta varie criticità nell'impostazione del meccanismo delle rettifiche finanziarie per entrambi i periodi di programmazione cui occorre far fronte e che l'applicazione delle rettifiche è solo parzialmente efficace nel tutelare il bilancio dell'Unione;

8. INVITA la Commissione a dare seguito alla raccomandazione della Corte e ad assicurare l'attuazione tempestiva e proporzionata delle rettifiche finanziarie, conformemente al diritto applicabile, garantendo l'uniformità nella valutazione dei requisiti chiave e il rispetto del diritto degli Stati membri e dei beneficiari di difendersi e di fornire le prove necessarie in ogni fase della procedura;

9. INVITA la Commissione a migliorare il modo in cui le rettifiche sono riportate nelle relazioni annuali di attività e nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento per la politica di coesione, come raccomandato dalla Corte, nel rispetto del quadro giuridico definito dai colegislatori in relazione agli obblighi di informazione da parte degli Stati membri;

10. RICONOSCE la necessità di istituire un meccanismo di rettifica efficace, trasparente, proporzionato e prevedibile per il periodo di programmazione successivo al 2027, volto a garantire la certezza del diritto e la tutela del bilancio dell'Unione, come pure a conseguire le priorità strategiche, con maggiore chiarezza in merito alle definizioni di irregolarità e al diritto applicabile.